

Statuto dell'Associazione LABORIS

In vigore dal 1.5.2023

Art. 1: forma giuridica

LABORIS Rete svizzera di studi sul lavoro (di seguito: LABORIS) è un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60ss del Codice Civile svizzero.

Art. 2: scopi dell'associazione

L'obiettivo di LABORIS è la promozione degli studi sul lavoro in senso lato in Svizzera. In particolare, incoraggia la ricerca inter- e transdisciplinare, l'insegnamento e la creazione di spazi di discussione e di iniziative tra le attrici e gli attori del mondo del lavoro, della società civile e della politica, da un lato, e gli ambienti accademici dall'altro.

Art. 3 : sede dell'associazione

LABORIS ha sede a Losanna.

Art. 4: organi dell'associazione

Gli organi di LABORIS sono: l'assemblea generale, il comitato esecutivo, il tesoriere, il o la segretario/a e i revisori e le revisore dei conti.

Art. 5: assemblea generale

- 1) L'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria.
- 2) Qualsiasi proposta sostenuta da un socio collettivo o da almeno cinque soci individuali di LABORIS e che pervenga al comitato esecutivo almeno sei settimane prima dell'assemblea generale sarà inserita nell'ordine del giorno.
- 3) Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del comitato esecutivo o su richiesta di almeno tre soci collettivi o da un decimo dei soci individuali. Negli ultimi due casi, l'incontro deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione della domanda.
- 4) L'ordine del giorno di un'assemblea generale ordinaria o straordinaria deve essere comunicato ai soci con almeno tre settimane di anticipo.
- 5) Ogni socio individuale ha un voto.

Art. 6: poteri dell'assemblea generale

L'assemblea generale è l'organo supremo di LABORIS. Possiede in particolare i seguenti compiti:

- a) elegge e, se necessario, revoca il tesoriere, i revisori e le revisore dei conti e i membri del comitato esecutivo,
- b) si pronuncia in merito alla relazione annuale, ai conti annuali e alla relazione dei revisori e delle revisore dei conti e concede il discharge al comitato esecutivo e al tesoriere,
- c) determina l'importo delle quote sociali,
- d) decide su qualsiasi proposta del comitato esecutivo o dell'assemblea generale,
- e) decide sui ricorsi in seguito al rifiuto di ammissione e all'esclusione dei soci,
- f) rivede lo statuto in conformità all'articolo 18,
- g) scioglie LABORIS.

Art. 7: decisioni dell'Assemblea Generale

Le decisioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza dei soci individuali presenti, fatto salvo l'articolo 19 (scioglimento).

Art. 8: comitato esecutivo

- 1) Il comitato esecutivo è composto da almeno cinque e non più di quindici persone, più il o la segretario/a di LABORIS.
- 2) Sono eleggibili al comitato esecutivo i soci individuali di LABORIS.
- 3) Si cerca una rappresentanza equilibrata di università e scuole universitarie professionali, discipline scientifiche, ambienti accademici e non accademici, regioni linguistiche, generi e soci collettivi.
- 4) I membri del comitato esecutivo sono eletti per un periodo di due anni, rinnovabile due volte. In caso di rinuncia di un membro del comitato esecutivo, il comitato può nominare un membro sostitutivo per il resto del mandato.
- 5) I membri del comitato esecutivo sono eletti a maggioranza assoluta dei soci individuali presenti: se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti al secondo turno.

Art. 9: poteri del comitato esecutivo

- 1) Il comitato esecutivo gestisce gli interessi di LABORIS, prepara tutte le questioni che devono essere decise dall'assemblea generale ed esegue o fa eseguire i mandati conferitigli dall'assemblea generale.
- 2) Può istituire gruppi di lavoro; ne definisce il mandato e ne supervisiona l'attuazione.
- 3) Favorisce lo scambio tra i soci, in particolare tra i soci individuali e collettivi, e tiene conto delle loro preoccupazioni in modo appropriato.
- 4) Organizza almeno ogni due anni un evento scientifico, aperto al pubblico, idealmente ogni volta in una regione linguistica diversa, idealmente alternando tra Scuole universitarie professionali e Università nei cantoni che hanno entrambi i tipi di istituzioni. Questo evento deve promuovere gli studi sul lavoro da una prospettiva interdisciplinare.
- 5) Il comitato riferisce all'assemblea generale sulle proprie attività.
- 6) Le decisioni di un'assemblea generale a cui abbia partecipato meno della metà dei soci individuali possono essere messe ai voti in una nuova assemblea generale su richiesta del comitato esecutivo entro un mese.

Art. 10: tesoriere

- a) Il tesoriere viene eletto dall'assemblea generale. Gestisce i conti di LABORIS.
- b) In linea di principio, la tesoreria viene curata dal segretario. Se ciò non fosse possibile, un membro del comitato esecutivo sarà responsabile della tesoreria.

Art. 11: segreteria

Il o la segretario/a non è eletto/a e viene assunto/a sulla base di un contratto di lavoro. È responsabile della tesoreria e del coordinamento della rete in collaborazione con il comitato esecutivo.

Art. 12: revisori e revisore dei conti

L'organo di controllo è composto da due revisori e revisore e da una persona supplente. Sono eletti per un periodo di due anni e possono essere rieletti due volte.

L'organo di controllo verifica il bilancio annuale di LABORIS e presenta una relazione all'assemblea generale.

Art. 13: soci dell'associazione

- 1) LABORIS è composto da soci individuali e soci collettivi.
- 2) Può essere ammessa come socio individuale qualsiasi persona che desideri promuovere gli obiettivi di LABORIS.
- 4) Possono essere ammesse come socio collettivo tutte le organizzazioni senza scopo di lucro che desiderano sostenere le attività di LABORIS.

Art. 14: ammissione come socio dell'associazione

- 1) Qualsiasi persona o organizzazione che desideri diventare socio di LABORIS deve presentare domanda scritta al segreteriaio.
- 2) Le decisioni sull'ammissione sono prese dal comitato esecutivo a maggioranza dei due terzi.
- 3) Il rifiuto di ammissione da parte del comitato esecutivo può essere impugnato presso l'assemblea generale, che decide in via definitiva.
- 4) Le dimissioni da LABORIS devono essere presentate per iscritto al segreteriaio e avranno effetto dalla fine del mese successivo; non è previsto alcun rimborso pro rata delle quote sociali.

Art. 15: Quote sociali

Le quota, dovute ogni due anni, sono le seguenti:

- 1) soci individuali: La quota ordinaria è di 100 franchi. La quota delle persone in formazione e/o a basso reddito è di 25 franchi.
- 2) soci collettivi: La quota ordinaria è di 1'000 franchi, importo che può essere ridotto dal comitato esecutivo su richiesta.

Art. 16 : esclusione dall'associazione

I soci che si impegnano in attività contrarie agli interessi di LABORIS o che, nonostante due solleciti, non hanno adempiuto ai loro obblighi finanziari, possono essere esclusi dal comitato esecutivo a maggioranza di due terzi dei suoi membri. Un/a socio/a escluso/a ha la possibilità di appellarsi all'assemblea generale, che prenderà una decisione definitiva.

Art. 17: risorse dell'associazione

Le risorse di LABORIS sono costituite dalle quote sociali e da eventuali sovvenzioni e donazioni. I conti annuali corrispondono all'anno civile.

Per le obbligazioni di LABORIS risponde solo il patrimonio dell'associazione.

Art. 18: modifica dello statuto

Gli statuti possono essere modificati dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 19: scioglimento di LABORIS

Lo scioglimento di LABORIS è deciso dall'assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei voti dei soci individuali.

In caso di scioglimento, il patrimonio di LABORIS sarà assegnato a un'altra istituzione, scelta dall'assemblea generale.

Art. 20: Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° maggio 2023 se approvato da almeno tre quarti dei votanti. Hanno diritto di voto i partecipanti all'assemblea costituente del 13 marzo 2023 secondo il verbale del 14 marzo 2023.